

Deducibilità fiscale delle spese delle autovetture dal 01.01.2013

Nel corso del 2012, il legislatore, al fine di aumentare il gettito nella casse dell'erario, è intervenuto prepotentemente sulla **deducibilità delle spese relative alle autovetture** possedute da imprese e professionisti attraverso due strumenti normativi.

Ci si riferisce, in particolare:

- i) alla **legge di riforma del mercato del lavoro**;
- ii) alla **legge di stabilità 2013**.

E' perciò accaduto che la legge di stabilità per l'anno 2013 (L. n. 228 del 24 dicembre 2012, pubblicata in Gazzetta il 29 dicembre scorso), ha ristretto, a distanza di pochi mesi dall'intervento previsto dalla legge di riforma del mercato del lavoro, la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli, che non sono esclusivamente strumentali per l'esercizio dell'attività propria dell'impresa o che non sono adibiti ad uso pubblico.

Nello specifico, all'interno dell'art. 164, comma 1, lettera b), del TUIR, come modificato dall'articolo 4, comma 72, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (legge di riforma del mercato del lavoro) le parole "nella misura del 27,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 20 per cento". In buona sostanza, quindi, **a decorrere dal 1 gennaio 2013, per i veicoli delle imprese e per i professionisti si ridurrà la deduzione fiscale delle spese riconducibili ai veicoli aziendali** (carburanti, bollo, assicurazione e spese di manutenzione): **deduzione che passerà dal 40%** (percentuale che troverà ancora applicazione per l'ultima volta alle spese sostenute nel 2012 e quindi a valere su UNICO 2013) **al 20%**.

Nulla cambia, invece, per i **veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta**. Infatti, per tale tipologia di veicoli, la legge di stabilità non prevede ulteriori restrizioni rispetto a quelle già operate dalla riforma Fornero: dal periodo d'imposta 2013, i datori di lavoro potranno dedurre il 70% delle spese e dei costi sostenuti, in luogo dell'attuale 90%.

Come appena detto, il regime di deducibilità in vigore fino al 31 dicembre 2012, troverà la sua ultima applicazione in UNICO 2013 e, in tale sede, i contribuenti dovranno considerare le previgenti percentuali di deducibilità. Ai fini della **determinazione degli acconti per l'anno 2013**, l'impresa dovrà, invece, assumere come imposta del 2012 quella maggiore che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni. In altre parole, già in sede di determinazione degli acconti d'imposta all'interno del modello Unico 2013 imprese e lavoratori autonomi dovranno assumere, solo ai fini del calcolo degli acconti d'imposta 2013, come imposta del 2012 quella, maggiore, che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

Nulla cambia, infine, per le auto di **agenti e rappresentanti di commercio** che resta confermata nella deducibilità all'80% per i veicoli utilizzati da tali soggetti.

Qualora le auto siano destinate ad essere utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria d'impresa (ad esempio, taxi), restano **interamente deducibili**, non essendo prevista alcuna modifica all'art. 164, comma 1 lett. a) del TUIR.